

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 9

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

d'iniziativa del deputato LATRONICO

Modificazione del comma 2 dell'articolo 125 del regolamento per favorire l'integrazione della Camera all'attività di Assemblee parlamentari internazionali

Presentata il 16 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — A norma dell'articolo 125 del Regolamento, al Presidente della Camera spetterebbero soltanto compiti di provvedere alla stampa e di deferire alle Commissioni competenti i documenti approvati dalle Assemblee internazionali, alle quali partecipino delegazioni della Camera.

Sarebbero poi le Commissioni, su richiesta del Governo, di un rappresentante di gruppo o di un componente la delegazione, ad aprire sulla materia un dibattito, che può concludersi anche con la votazione di una risoluzione.

Al riguardo, sembra di poter affermare che il potere riconosciuto al Presidente della Camera sia piuttosto ridotto ad un ruolo quasi « amministrativo ».

Infatti, « deferire » i suddetti documenti alle Commissioni competenti ha un significato ben più ristretto che « assegnare » gli stessi documenti, come avviene per i progetti di legge secondo l'articolo 72 del Regolamento. Deferire significa soltanto segnalare alla Commissione parlamentare che su un certo problema è stata adottata, da un'Assemblea internazionale, una specifica posizione politica, libera o meno la Commissione stessa di effettuare al riguardo un proprio ragionamento. In questo modo, peraltro, un meccanismo formale per far valere l'interesse del Presidente della Camera a veder « esaminato » il passo compiuto dall'Assemblea internazionale, che è cosa diversa dal veder adottata una qualunque decisione sull'argomento,

non sarebbe riconosciuto. Una decisione dovrebbe in ogni caso poter restare nelle facoltà della Commissione parlamentare, la quale potrebbe sia far « morire » il documento internazionale per mancanza di concreto interesse sia stabilire di utilizzarlo quale materiale tipico di una risoluzione da presentare al Governo.

Certo, va ricordato che l'articolo 72 del Regolamento prevede sui progetti di legge presentati un obbligo per le Commissioni di riferire in Assemblea, obbligo che non potrebbe ipotizzarsi per la conclusione dell'esame dei documenti delle Assemblee internazionali, ma non si dovrebbe nemmeno ignorare l'importanza di veder garantita la funzione istituzionale del Presidente della Camera, di porsi quale soggetto garante dell'acquisizione nell'ordinamento dello Stato delle attività promosse dalle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 11 della Costituzione (in pari grado con il Presidente del Senato). Di queste organizzazioni internazionali fanno senz'altro parte le Assemblee internazionali di cui abbiamo finora parlato.

In ultima analisi, sulla base dell'attuale norma dell'articolo 125 del Regolamento, sarebbero le Commissioni parlamentari ad attivare (o non attivare) la suddetta funzione istituzionale.

Per questo motivo sembra opportuno prevedere che anche il Presidente della Camera possa, soprattutto ove giustificato da ragioni di carattere istituzionale, investire direttamente le Commissioni parlamentari e far avviare la normale dialettica parlamentare. Se si pensa ai numerosi documenti approvati da Assemblee internazionali sulla pace e la giustizia, sui diritti dell'uomo o sui rapporti tra tali Assemblee ed i Parlamenti nazionali, come si fa ad escludere l'interesse diretto del Presidente della Camera (unitamente a quello degli altri soggetti) a veder esaminata la singola questione? Non spetta a lui il compito di provvedere a che l'Assemblea dia voce, nelle forme stabilite dal Regolamento, ai problemi « divenuti » parlamentari?

Ecco perché si propone l'unita modifica al comma 2 dell'articolo 125 del Regolamento, consentendo anche al Presidente della Camera di richiedere che su un documento internazionale si apra un dibattito. Starà poi alla Commissione di merito decidere se, all'interno della procedura d'esame o alla fine di essa, convenga affidarsi alla presentazione di una risoluzione, a norma dell'articolo 117 del Regolamento, utilizzando lo strumento politico formale per sollecitare anche l'espressione del Governo.

Con la modifica prospettata s'introdurrebbe un diverso sistema per la « parlamentarizzazione » dei documenti internazionali: con il primo comma dell'articolo 125 del Regolamento tutti i documenti verrebbero deferiti, cioè « smistati » (il deferimento, come abbiamo visto, è cosa diversa dall'assegnazione) alle Commissioni competenti; con il secondo comma riformulato, si darebbe anche al Presidente della Camera la facoltà di individuare, tra i documenti internazionali, quelli che, a suo giudizio istituzionale, meritano di essere presi in considerazione sia perché possono costituire ulteriori basi conoscitive del normale lavoro di Commissione sia perché possono prestarsi all'interesse politico di promuovere un confronto con il Governo.

Ove al Presidente della Camera fosse riconosciuta tale facoltà si potrebbe anche immaginare che, al fine di favorire l'esame della questione internazionale, al Presidente stesso fosse concesso di sentire preventivamente, sulla medesima questione, il Presidente della Commissione destinata ad acquisire il documento unitamente al Presidente della delegazione parlamentare interessata. Questa consultazione potrebbe svolgersi anche in modo informale, ma avrebbe grandissimo valore per quanto riguarda il peso politico specifico della delegazione interessata, che assumerebbe anche il ruolo di promotrice indiretta dell'attività parlamentare della Commissione di merito e, con esso, vedrebbe aumentata la sua « visibilità » istituzionale.

Oltre a tale risultato, si introdurrebbero utili possibilità di dare una prima forma sistematica di « ricomposizione » parlamentare ai vari spezzoni — soprattutto di politica estera e di difesa — che si materializzano nelle Assemblee internazionali e che, finora, risultano quasi del tutto igno-

rati dalla Camera e dai centri di interesse costituiti dalle Commissioni competenti per materia.

Per questi motivi si formula un particolare invito a tutti i Colleghi di voler approvare la modifica regolamentare testé proposta.

TESTO PROPOSTO

Il comma 2 dell'articolo 125 è sostituito dal seguente:

2. Su richiesta del Governo, del Presidente della Camera, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il dibattito può concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.